

Visto, nulla si oppone  
In data: 19/11/2019

Studio Legale  
**Avv. Leonardo Tovoli**

*Viale Carducci 3 - 57122 Livorno*  
*tel. 329/6377617 - 0586/211939; fax 0586/210258*  
*email: leonardo.tovoli@gmail.com*

**Tribunale di Livorno**

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A CITARE PER PUBBLICI PROCLAMI (art.150  
c.p.c.)**

Il sottoscritto avv. Leonardo Tovoli quale procuratore e difensore della Sig.ra Berti Miria, nel procedimento di mediazione da instaurare davanti all'Organismo di mediazione Mediaconciliatio iscritto al n. 663 del Registro degli Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia, giusta domanda di mediazione allegata al presente atto avente ad oggetto usucapione di beni immobili e pertanto condizione di procedibilità per la eventuale proposizione del giudizio ex art. 5 D.vo 28/2010;

**PREMESSO**

- che la sentenza n. 975/2019 (doc.1) ha dichiarato inammissibile la domanda dell'esponente volta alla dichiarazione di avvenuta maturazione in suo favore di usucapione acquisitiva immobiliare circa l'immobile in Livorno via S. Andrea 13 (indicato al NCEU del Comune di Livorno al foglio 17, numero 3047, sub 607) in quanto priva della necessaria prova in merito all'assenza di successibili ex art. 565 e ss. c.c. di Porciatti Tommasina e quindi in merito alla qualità di convenuta dell'Agenzia del Demanio quanto alla quota spettante ai sunnominati eventuali successibili;
- che si rende quindi necessario riproporre la domanda (doc.7) citando in giudizio i soprannominati (giova ripetere: allo stato sconosciuti non solo quanto alla loro residenza ma anche e soprattutto quanto alla loro effettiva esistenza) successibili di Porciatti Tommasina e prima ancora convocarli nella antecedente procedura conciliativa obbligatoria ex lege (doc.3)
- che siffatti soggetti, ove appunto esistenti, sono comunque sconosciuti e peraltro è di estrema difficoltà identificare tutti, sicché non è dato precisamente sapere chi siano e dove risiedono (in sentenza si evidenzia come i successibili, la cui assenza ex art. 565 non è stata ritenuta provata, ove invece esistenti, discenderebbero da una persona, Porciatti Tommasina, nata a Livorno nel 1898 da madre nata a sua volta nel 1866 e morta nel 1904, sposata a La Spezia con Buttà Eugenio (morto nel 1958), poi emigrata a Volterra il 15.7.1946 dove è morta in manicomio in data 22.2.1971) (doc.4-5-6);



- che, come si evince dalla documentazione allegata, anche il contatta stabilito con le autorità competenti del Comune di Volterra non ha trovato uno spirito particolarmente collaborativo (doc.2);
- che, pertanto, il numero delle persone a cui notificare il provvedimento è imprecisato e impossibile è la loro identificazione rendendo non solo opportuna ma necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. onde poter superare l'ostacolo che ha provocato la suindicata declaratoria di inammissibilità di cui alla sentenza n. 975/19,

### CHIEDE

che V.S. Voglia autorizzare la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento di mediazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. così come l'eventuale e successivo atto di citazione in giudizio, indicando altresì i modi più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati mediante apposizione del relativo decreto in calce all'originale dei sunnominati atti che si producono in copia.

Si produce a sostegno la seguente documentazione:

1. sentenza n. 975/19
2. corrispondenza con anagrafe e usl di Volterra
3. istanza per l'instaurando procedimento conciliativo obbligatorio
4. comunicazioni anagrafe La Spezia
5. certificato di morte Porciatti Tommasina
6. stato di famiglia Porciatti Santi
7. bozza atto di citazione per declaratoria di avvenuta usucapione

Con Ossequio

Livorno, li 5.11.19

Avv. Leonardo Tovoli





**TRIBUNALE DI LIVORNO**  
**Il Presidente del Tribunale**

Livorno, 3 dicembre 2019

Oggetto: notificazione per pubblici proclami

Letta l'istanza con cui l'avv. Tovoli ha chiesto di essere autorizzata ad eseguire per pubblici proclami la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di accertamento dell'acquisto per usucapione.

Ritenuto che possa essere accolta, essendo stata esposta la difficoltà di conoscere se siano mai esistiti i discendenti di Porciatti Tommasina.

Rilevato che il PM non si è opposto.

**PQM**

visto l'art. 150 cpc

autorizza la notificazione per pubblici proclami sia dell'atto introduttivo del procedimento di mediazione, sia dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di accertamento dell'acquisto per usucapione, nei confronti degli eventuali discendenti di Porciatti Tommasina.

Dispone che la notificazione sia effettuata mediante pubblicazione:

- sulla Gazzetta Ufficiale
- sul sito del Tribunale.

Il Presidente del Tribunale  
dott. Massimo Orlando

Depositato  
in Cancelleria

- 3 DIC 2019



CANCELLIERE  
Sella Moscari

## TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

### Atto di citazione per usucapione e convocazione per mediazione obbligatoria - Con autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

**Berti Miria** nata a Livorno il 21/09/1932 e ivi residente alla Via Campana 3, c.f. BRTMRI32P61E625H, con l'assistenza e la rappresentanza professionale dell'Avv. Leonardo Tovoli del Foro di Livorno, pec: [avvleonardotovoli@pec.it](mailto:avvleonardotovoli@pec.it), fax 0586210258, email: [leonardo.tovoli@gmail.com](mailto:leonardo.tovoli@gmail.com), con domicilio eletto presso il suo studio in Livorno, Viale Carducci 3, come da procura in calce al presente atto di citazione, il quale indica i seguenti recapiti per le future comunicazioni: Email: [leonardo.tovoli@gmail.com](mailto:leonardo.tovoli@gmail.com) PEC [avvleonardotovoli@pec.it](mailto:avvleonardotovoli@pec.it); Fax 0586210258;

#### PREMESSO

- CHE l'istante è unica erede del defunto marito, Busdraghi Luciano, con dichiarazione di successione presentata in data 21.7.2016 e registrata al n. 1495 del volume n. 9990 dell'anno 2016; CHE il sunnominato Busdraghi ha, prima in unione con il padre Busdraghi Ferruccio (esercitante a sua volta possesso *uti dominus* in modo continuato, pacifico e non clandestino sin dal 1964 - docc. 2-3 *et al.* - fratello di Busdraghi Maria Filide, deceduta il 19/12/63 e moglie di Porciatti Santi, ultimo intestatario del bene) e poi in prima persona alla morte del padre (docc.4-5-15 *et al.*), per oltre venti anni sino alla fine dei suoi giorni, esercitato possesso *uti dominus* in modo continuato, pacifico e non clandestino dell'immobile posto in Livorno, Via S. Andrea 2 (già Via S. Andrea 13 - doc.18), indicato al NCEU del Comune di Livorno al foglio 17, numero 3047, sub 607 (già sub 4 - doc.18), immobile in cui Busdraghi Ferruccio è subentrato con la moglie Nannini Costanza all'indomani della morte della sorella Busdraghi Maria Filide;

- CHE detto immobile, sino alla morte del Busdraghi Luciano, è sempre stato intestato a Santi Porciatti, fu Tommaso (doc.5-immobile di sua residenza in cui poi ha abitato sino alla morte la sopra descritta Busdraghi Maria Filide) deceduto a Livorno in data 09/05/1947 (doc. 5) senza lasciare eredi viventi in quanto le figlie dello stesso Porciatti, Tommasina e Teresa, sono ambedue decedute a loro volta senza lasciare eredi (docc.6-7-8-9-11);

- CHE dunque, conseguentemente a quanto suesposto, l'immobile in questione appare essere di proprietà dello Stato Italiano ex art 586 c.c. nella sua articolazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite l'Agenzia del Demanio, con la rappresentanza giudiziale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, senza che però lo Stato abbia mai esercitato alcuna signoria sull'immobile, né mai in alcun modo interrotto o contestato il possesso *uti dominus* esercitato da Busdraghi Ferruccio sin da epoca

antecedente al 1963 anno di morte della sorella Filide Busdraghi, risultandovi censito e residente sin dal 1944, avendo invece riconosciuto *de facto* il possesso *uti dominus* esercitato dai Busdraghi mediante l'accettazione dei versamenti di imposte correlate alla proprietà immobiliare, come l'ICI;

- CHE peraltro, con la sentenza n.1405/2013 il Consiglio di Stato ha riconosciuto alle Agenzie Fiscali istituite con il D.Lgs. 300/1999 (tra cui l'Agenzia del Demanio) “... *personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43*”.

- CHE dunque l'odierna istante, unica succeduta nei diritti del defunto marito Luciano, a sua volta perpetuati ed ereditati da quelli acquisiti e consolidati dal di lui padre Ferruccio, intende agire al fine di vedere riconosciuta in suo favore l'avvenuta maturazione del diritto di usucapione immobiliare conseguente al sopra descritto possesso esercitato dal marito Busdraghi Luciano *uti dominus* ultraventennale continuato, pacifico e non clandestino relativo all'immobile de quo e il conseguente acquisto della piena proprietà di detto immobile;

- CHE l'obbligatoria preventiva procedura di conciliazione non ha dato esito positivo per rifiuto a comparire della controparte (doc.17);

- CHE la causa successivamente instaurata, dato l'esito negativo della procedura sopra esposta, si è conclusa con una declaratoria di inammissibilità dell'azione proposta, non avendo il Giudice ritenuto sufficientemente provata, circa Porciatti Tommasina, l'assenza di successibili ex art. 565 c.c. e ss. e quindi la qualità di legittimato passivo dell'agenzia del Demanio quantomeno riguardo alla quota parte dell'immobile, essendo Porciatti Tommasina figlia di Porciatti Santi e Montanelli Angiola (prima moglie) e quindi chiamata pro-quota all'eredità alla morte del padre assieme a Busdraghi Maria Filide (seconda moglie);

- CHE dunque, onde poter nuovamente riproporre la domanda in modo rituale e non incorrere in una nuova declaratoria di inammissibilità della stessa è necessario estendere la procedura mediaconciliativa agli eventuali eredi di Porciatti Tommasina;

- CHE a tal proposito l'istante ha chiesto ed ottenuto da parte del Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Livorno, Dott. Orlando, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami (vedi allegato);

\*\*\*\*\*

Vertendo il presente giudizio in materia di diritti reali, vi è obbligo di esperire un tentativo di mediazione; pertanto, l'odierna attrice, tramite il proprio legale, ha perciò depositato in data 00.01.2020 istanza per l'esperimento della mediazione presso l'Organismo MEDIACONCILIATIO, organismo di

Mediazione iscritto al N.663 Reg. Ministero Giustizia, nella sua sede di Livorno, offrendosi egli stesso di eseguire le necessarie notifiche nei confronti del convenuto.

MEDIACONCILIATIO ha fissato il primo incontro per il tentativo di mediazione della procedura n° 11/2020 alla data del 13.03.2020 alle ore 9:30 presso la sede in Livorno Via Lampredi 45, Torre 2, dinanzi al mediatore Notaio Dr.ssa G. Brugnoli, avvisando i convenuti di prendere visione del regolamento di mediazione e di compilare il modulo di adesione disponibili su [www.mediaconciliatio.com](http://www.mediaconciliatio.com) e a contattare la segreteria al n. 0586/404851 per tutti gli adempimenti.

Tanto premesso, in caso di mancato accordo in mediazione, Berti Miria, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

#### CITA

**Agenzia del Demanio-Direzione Territoriale Toscana e Umbria**, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Firenze via Laura 64. c.f. 06340981007,

**Eventuali eredi e/o aventi causa di Porciatti Tommasina** (Livorno 17.1.1898 - Volterra (PI) 22.2.1971), residenza e/o domicilio sconosciuti,

a comparire avanti al Tribunale di Livorno all'udienza del 23.07.2020 ore 9.00 e segg. che dallo stesso sarà tenuta nei locali di sua solita residenza in Via de Larderel 92, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia all' Ill.mo Giudice Adito, *contrariis reiectis*, dichiarare maturata in favore di Berti Miria l'usucapione acquisitiva immobiliare, conseguente al possesso esercitato come descritto in narrativa in vita dal suocero Busdraghi Ferruccio, e poi dal marito Busdraghi Luciano, *uti dominus* ultraventennale continuato, pacifico e non clandestino dell'immobile posto in Livorno, Via S. Andrea 2, piano 1, identificato al Catasto Immobiliare di Livorno nel foglio 18/a, part. 440 e dunque dichiarare Berti Miria proprietaria del suddetto immobile. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente procedimento in favore del procuratore antistatario.

Si fa invito ai convenuti di comparire e di costituirsi nei modi e nei termini di legge, vale a dire 20 gg. prima dell'udienza, con l'avvertenza che, in difetto, incorreranno nelle decadenze di cui all'art. 38 e 167 cpc e si procederà nella loro contumacia.

#### IN VIA ISTRUTTORIA SI PRODUCE

- 1) - Dichiarazione di successione
- 2) - Pagamenti effettuati da Busdraghi Ferruccio
- 3) - Dichiarazioni dei redditi di Busdraghi Ferruccio
- 4) - Pagamenti effettuati da Busdraghi Luciano
- 5) - Dichiarazioni dei redditi di Busdraghi Luciano

- 6) - Visura catastale immobile
- 7) - Certificato di morte Porciatti Santi
- 8) - Stato di famiglia Porciatti Santi
- 9) - Lettera Anagrafe La Spezia 5-12-2000
- 10) - Certificato di morte Porciatti Tommasina
- 11) - Lettera Anagrafe La Spezia 17-11-2000
- 12) - Certificato di morte Porciatti Teresa
- 13) - Certificato di morte Busdraghi Maria Filide
- 14) - Certificato di residenza storico 1983 Busdraghi Ferruccio
- 15) - Certificato di morte Busdraghi Ferruccio e Nannini Costanza
- 16) - Contratto di locazione Busdraghi - Merku
- 17) - Verbale mancata conciliazione
- 18) - Denuncia variazione catastale
- 19) - Visura storica immobile
- 20) - carature millesimali via S. Andrea 13
- 21) - convocazione assemblea, bilancio rendiconto 2005/07 e ripartizione rendiconto 2005/07 e preventivo 2007/08
- 22) - dichiarazione di conformità impianto elettrico e fattura 18/10/00
- 23) - documentazione relativa a lavori effettuati da Mangiavacchi Rossano e ditta Idroedil
- 24) - modello 730/06
- 25) - ricevute di versamento oneri condominiali

Si chiede inoltre l'acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento n. 1246/18 in modo tale da conferire valore di piena prova all'istruttoria ivi già esperita.

In subordine, si chiede l'ammissione dei testi Ing. Berti Paolo, Tedeschi Vasco, Degl'Innocenti Enio e Ceselli Franco sul seguente capitolo di prova:

"DCV che siete a conoscenza del fatto che, prima Busdraghi Ferruccio e poi il figlio ed unico erede Busdraghi Luciano, questo prima in ausilio del padre Ferruccio e poi, dalla morte di questo, in via autonoma, hanno esercitato un potere sull'immobile descritto in narrativa "uti dominus" pacifico, pubblico e continuato a partire dal 1964 sino alla morte di Busdraghi Luciano"

e dei testi Ceselli Franco e Ceselli Pier Francesco sul seguente capitolo di prova:

"DCV che nella vostra qualità di amministratori del condominio Via S. Andrea 13-Livorno avete sempre comunicato con il Sig. Busdraghi Luciano quale condòmino dell'appartamento citato in narrativa del presente atto di citazione e che egli ha sempre corrisposto in prima persona gli oneri condominiali per detto immobile".

Con riserva altresì di ulteriormente produrre documenti, dedurre e richiedere mezzi di prova ex

art. 183 c.p.c., a seguito della costituzione in giudizio della parte convenuta.

Si dichiara che, ai fini del pagamento del contributo unificato, il valore della presente causa è pari a Euro 111.554.

Livorno, li 05.02.2020

Avv. Leonardo Tovoli



**Procura alle liti**


**anche ai sensi dell'art. 83 C.P.C.**

Io sottoscritta **Berti Miria** nata a Livorno il 21/09/1932 e residente in Livorno Via Campana 3, c.f. BRTMR132P61E625H informata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e nei successivi giudizi e/o gradi occorrenti, compresa la fase di esecuzione e l'eventuale opposizione alla stessa, l'Avv. Leonardo Tovoli

Conferisco allo stesso ogni e più ampio potere, compresi anche, ma solo esemplificativamente, quelli di richiedere e ritirare copie e/o originali di atti e/o documenti civili, amministrativi o penali -anche personalissimi e/o riservati- utili o necessari al corretto svolgimento dell'incarico conferito, provvedere alla chiamata in causa di terzi, di proporre (o resistere a) domande riconvenzionali ed appelli, anche incidentali, citare, anche in riassunzione, transigere, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti e/o all'azione ed accettare la rinuncia, procedere esecutivamente e opporsi all'esecuzione.

Dichiaro altresì di aver ricevuto chiare ed esaustive informazioni sugli scopi e le modalità del trattamento dei miei dati personali e di aver rilasciato (e rilasciare con la sottoscrizione del presente) espresso consenso al trattamento stesso ai fini del presente giudizio ed ogni fase, parallela o successiva, ad esso collegata, il tutto secondo quanto previsto e disciplinato dagli artt. 10, 11, 13 e 20 L. 31.12.96 n. 675 e dal DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 (Codice della Privacy) e succ. mod.

Eleggo domicilio in **Livorno, Viale Carducci 3**, presso e nello studio dell'Avv. **Leonardo Tovoli**  
F.to:

  
.....

La suesesa firma è autentica

F.to Avv. Leonardo Tovoli  
